

MODICA INNOVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

COSTITUZIONE E STATUTO

Modica, 10/09/2026

TITOLO I — COSTITUZIONE, NATURA, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 — Denominazione, natura, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'associazione non riconosciuta denominata «MODICA INNOVA — Associazione Culturale», di seguito anche «Associazione».

2. L'Associazione ha natura culturale e scientifica e opera senza scopo di lucro.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modica (RG), nel territorio della Regione Siciliana, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo o successivamente deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo diversa previsione inderogabile di legge.

4. L'Associazione può istituire sedi operative, sedi secondarie, uffici di progetto e recapiti, anche temporanei, nel territorio della Regione Siciliana e altrove.

5. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2 — Assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione non persegue, né direttamente né indirettamente, scopi di lucro.

2. Le iniziative, le attività, gli eventi, i progetti e le manifestazioni ideati, promossi, organizzati o realizzati dall'Associazione non hanno scopo di lucro.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

4. Eventuali avanzi, proventi, entrate e risorse comunque acquisiti sono integralmente destinati e reinvestiti nelle finalità e nelle attività istituzionali dell'Associazione.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno carattere inderogabile e prevalgono su ogni diversa interpretazione delle altre norme statutarie.

Art. 3 — Principi, autonomia e apartiticità

1. L'Associazione è autonoma, democratica, apartitica, aconfessionale e indipendente.

2. L'Associazione non è un partito politico, un movimento politico, un'organizzazione sindacale o di patronato, né una società avente scopo di lucro.

3. L'Associazione non sostiene partiti o candidati, non svolge propaganda elettorale e non finanzia attività politiche. Può promuovere il confronto civico, il dialogo istituzionale, l'ascolto della cittadinanza e la formulazione di proposte, progetti e iniziative di interesse collettivo.

4. L'Associazione opera secondo principi di partecipazione, responsabilità, trasparenza, pluralismo, inclusione, pari opportunità, collaborazione e valorizzazione del territorio.

5. L'ordinamento interno è democratico. Sono garantite l'uguaglianza dei diritti degli associati, l'elettività delle cariche sociali, la sovranità dell'Assemblea e l'effettività del rapporto associativo.

Art. 4 — Finalità

1. L'Associazione persegue finalità culturali, scientifiche, educative e civiche e opera per lo sviluppo culturale, civile e sociale della città di Modica e del territorio ibleo, costruendo connessioni tra persone, competenze, idee, istituzioni e organizzazioni.

2. L'Associazione si propone in particolare di:

a) far conoscere, custodire e valorizzare il patrimonio culturale del territorio nelle sue componenti storiche, artistiche, architettoniche, monumentali, archeologiche, paesaggistiche, librarie, archivistiche e immateriali, con speciale attenzione al centro storico di Modica e all'architettura tardobarocca del Val di Noto;

b) mantenere vive le tradizioni e le espressioni culturali proprie della Sicilia e del territorio ibleo, nelle loro forme storiche, popolari, artistiche, artigianali, linguistiche ed enogastronomiche;

c) diffondere la conoscenza e il rispetto dei beni culturali presso la cittadinanza e, in via prioritaria, presso bambini, ragazzi, studenti e giovani, perché ne facciano esperienza diretta e ne diventino custodi;

d) promuovere la ricerca, lo studio, la documentazione e la divulgazione in materia di storia, memoria, paesaggio e beni culturali del territorio;

e) rendere i luoghi e gli spazi della città più accessibili, comprensibili e vissuti, anche attraverso il linguaggio digitale e le tecnologie della comunicazione;

f) favorire la partecipazione attiva dei cittadini, la valorizzazione dei giovani e dei talenti, la creatività, la formazione delle competenze, la sostenibilità e l'inclusione;

g) sostenere l'innovazione culturale, sociale, civica, digitale, educativa, ambientale e urbana, e la collaborazione tra soggetti pubblici, privati e comunità.

3. L'Associazione intende contribuire alla costruzione di una città e di un territorio più attrattivi, inclusivi, sostenibili, innovativi e partecipati, capaci di generare opportunità, qualità della vita e impatto positivo per la collettività.

4. Le finalità hanno carattere ampio e durevole e non sono limitate all'organizzazione di singoli eventi o iniziative.

Art. 5 — Attività

1. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione idea, promuove, organizza, coordina, gestisce, sostiene o partecipa, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, ad attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) mostre ed esposizioni, e la cura dei cataloghi, degli atti e dei materiali documentari che le accompagnano;

b) convegni, congressi, seminari, giornate di studio, conferenze, tavole rotonde, forum e incontri di approfondimento;

c) percorsi di educazione al patrimonio culturale rivolti alla cittadinanza e, in via prioritaria, a bambini, ragazzi, studenti e giovani, finalizzati alla conoscenza, alla fruizione consapevole e al rispetto dei beni culturali;

d) attività di ricerca, studio, indagine e documentazione sul patrimonio, sulla storia e sulla memoria del territorio;

e) censimento, inventariazione e catalogazione di fondi librari, archivistici e documentali, e cura di archivi, raccolte e collezioni;

f) feste, ricorrenze, rievocazioni e manifestazioni legate alle tradizioni popolari e alla memoria collettiva del territorio;

g) attività editoriale, con la pubblicazione di volumi, guide, quaderni, manuali, periodici e materiali divulgativi;

h) opere multimediali, audiovisive e telematiche — applicazioni, archivi e mappe digitali, contenuti interattivi, supporti informatici e piattaforme — dedicate alla narrazione, alla conoscenza e alla fruizione dei luoghi e del loro patrimonio;

i) produzione e diffusione di contenuti audiovisivi e campagne di comunicazione volti a far conoscere il patrimonio culturale del territorio e della Sicilia, anche nelle forme dello spot, del documentario, del cortometraggio e del lungometraggio;

j) festival, rassegne, itinerari, aperture straordinarie, visite guidate e iniziative di fruizione degli spazi, dei luoghi e dei beni della città;

k) laboratori, workshop, bootcamp, corsi, percorsi formativi e attività di orientamento;

l) hackathon, innovation challenge, call for ideas, call for projects, concorsi di idee, contest, premi e percorsi di co-progettazione e di sviluppo progettuale;

m) progetti pilota, sperimentazioni, prototipi e programmi di innovazione per rispondere a bisogni e problemi della comunità;

n) iniziative rivolte a giovani, studenti, professionisti, imprese, scuole, famiglie, anziani e comunità, in materia di competenze, imprenditorialità, cittadinanza attiva e innovazione;

o) progetti di educazione civica, digitale, ambientale, finanziaria e alla legalità, e iniziative di alfabetizzazione e di contrasto al divario digitale;

p) osservatori, raccolta dati, consultazioni, processi partecipativi, sondaggi e attività di ascolto della cittadinanza;

q) iniziative di promozione territoriale e turistica e di valorizzazione del patrimonio enogastronomico;

r) iniziative di sostenibilità, economia circolare, tutela ambientale, mobilità, rigenerazione urbana e valorizzazione di spazi pubblici e beni comuni;

s) podcast, video, contenuti editoriali, siti web, newsletter, campagne informative e attività di comunicazione;

t) reti, comunità professionali, mentorship, scambio di competenze e collaborazioni territoriali, nazionali e internazionali;

u) ogni altra attività lecita, coerente o strumentale alle finalità dell'Associazione, anche se non espressamente elencata nel presente articolo.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte senza scopo di lucro. Ove opportuno, l'Associazione ricorre a metodologie partecipative e collaborative, coinvolgendo cittadini, professionisti, scuole, imprese e istituzioni nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative.

3. Le attività possono essere rivolte agli associati, a terzi e alla collettività, e possono essere realizzate nel territorio comunale, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 6 — Collaborazioni con enti pubblici e altri soggetti

1. L'Associazione può collaborare con lo Stato, la Regione Siciliana e i suoi Assessorati, Dipartimenti, Servizi e uffici, l'Unione europea, Comuni, Liberi Consorzi comunali, Città metropolitane e Province; con Soprintendenze, Musei, Parchi archeologici, Biblioteche e Archivi; con scuole, università, istituti di ricerca, fondazioni, ordini professionali, camere di commercio, enti ecclesiastici, enti del Terzo settore, associazioni, reti, imprese, professionisti e altri soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali.

2. L'Associazione può richiedere, ricevere e accettare contributi, sovvenzioni, sostegni economici, finanziamenti e premi erogati da enti pubblici e da soggetti privati, presentando le relative istanze e assumendo i conseguenti obblighi di attuazione, documentazione e rendicontazione.

3. L'Associazione può sottoscrivere protocolli d'intesa, convenzioni, accordi, partenariati, contratti e altre forme di collaborazione; partecipare a bandi, avvisi, manifestazioni d'interesse, procedure comparative, concessioni, affidamenti e programmi di finanziamento, nei limiti e secondo i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

4. Qualora in futuro ne ricorrano i presupposti soggettivi e normativi, l'Associazione può partecipare a procedure di co-programmazione, co-progettazione e alle ulteriori forme di amministrazione condivisa previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II — RISORSE, PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICA

Art. 7 — Attività economiche, sponsorizzazioni e Partita IVA

1. Per sostenere le proprie finalità e garantire la sostenibilità economica dei progetti, l'Associazione può svolgere, nel rispetto della normativa civile, fiscale, amministrativa e contabile vigente, attività economiche e commerciali connesse, coerenti, accessorie, strumentali o complementari alle finalità associative.

2. A tal fine l'Associazione può richiedere il codice fiscale e, quando necessario o opportuno, aprire e utilizzare una propria Partita IVA, emettere i documenti fiscali previsti dalla legge e adottare la contabilità richiesta per le attività esercitate.

3. L'Associazione può, a titolo esemplificativo: acquisire sponsorizzazioni e accordi di visibilità; svolgere attività pubblicitarie e promozionali; organizzare eventi a pagamento; percepire quote di partecipazione, corrispettivi e fee di progetto; realizzare servizi e attività formative, editoriali e organizzative; cedere beni e merchandising; concedere spazi o diritti promozionali; gestire servizi collegati a eventi e progetti; ricevere compensi per attività svolte a favore di soggetti pubblici o privati, quando compatibili con le finalità associative.

4. Le attività di cui al presente articolo hanno in ogni caso carattere accessorio e strumentale, non alterano la natura non lucrativa dell'Associazione e non possono comportare distribuzione di utili agli associati.

5. Il Consiglio Direttivo assicura il rispetto degli obblighi fiscali e l'eventuale separazione contabile tra attività istituzionale e attività commerciale, quando prevista dalla legge.

Art. 8 — Risorse economiche e raccolta fondi

1. Le entrate e le risorse dell'Associazione possono derivare, a titolo esemplificativo, da: quote associative; contributi degli associati; contributi, sovvenzioni e sostegni economici dello Stato, della Regione Siciliana, dell'Unione europea, di enti locali e di altri enti pubblici; contributi, liberalità e donazioni di privati; sponsorizzazioni; crowdfunding e campagne di raccolta fondi; contributi di fondazioni, imprese e istituzioni; proventi da eventi e attività; corrispettivi per beni e servizi; finanziamenti e premi; lasciti; rendite patrimoniali; proventi da attività commerciali consentite; ogni altra entrata compatibile con la legge.

2. Le raccolte fondi e le campagne di sostegno possono essere occasionali o continuative e possono utilizzare strumenti fisici, digitali, bancari o piattaforme dedicate, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, rendicontazione e fiscalità applicabili.

Art. 9 — Gestione dei contributi, tracciabilità e rendicontazione

1. L'Associazione gestisce i contributi e i sostegni economici ricevuti in conformità agli obblighi di attuazione, tracciabilità, documentazione, pubblicità e rendicontazione previsti dalla normativa applicabile e dai singoli atti di concessione o dagli accordi con i soggetti erogatori.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, intestati all'Associazione e riservati a singoli progetti o iniziative, quando ciò sia opportuno per la chiarezza della gestione o richiesto dal soggetto erogatore.

3. I pagamenti relativi a spese finanziate con contributi sono effettuati con strumenti tracciabili, di norma mediante bonifico bancario, e sono corredati, ove richiesto, da quietanze liberatorie rilasciate dai fornitori.

4. Per ciascun progetto o iniziativa finanziata l'Associazione adotta una rilevazione contabile distinta, che consenta l'identificazione delle entrate e delle spese ad esso riferibili e la redazione del relativo rendiconto.

5. È vietato utilizzare i medesimi titoli di spesa per ottenere più contributi o sostegni, pubblici o privati. Il Consiglio Direttivo adotta le misure organizzative necessarie a garantire il rispetto di tale divieto.

6. La documentazione originale giustificativa delle spese è conservata presso la sede dell'Associazione per il periodo previsto dalla legge e dagli atti di concessione, ed è messa a disposizione dei soggetti erogatori per le verifiche di loro competenza.

7. L'Associazione assicura l'apposizione dei loghi, delle diciture e delle indicazioni di sostegno richieste dai soggetti finanziatori sui materiali promozionali, sulle pubblicazioni e sui prodotti realizzati con il loro contributo, nonché la consegna delle copie eventualmente dovute.

8. Il Presidente, quale legale rappresentante, sottoscrive le istanze, le relazioni di attività, i rendiconti delle singole iniziative e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumendone la responsabilità civile e penale.

Art. 10 — Patrimonio e fondo comune

1. Il patrimonio e il fondo comune sono costituiti dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili acquistati o ricevuti dall'Associazione, da fondi, riserve, liberalità, lasciti, contributi e ogni altra risorsa patrimoniale destinata all'ente.

2. Durante la vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della propria quota, anche in caso di recesso, esclusione o cessazione del rapporto associativo.

3. Le quote associative sono personali, non trasferibili, non rivalutabili e non danno diritto a partecipazione sul patrimonio.

TITOLO III — ASSOCIATI

Art. 11 — Associati

1. Possono essere associati le persone fisiche maggiorenni e, previa domanda del rappresentante legale, i minorenni; possono altresì essere ammessi, quando compatibile con la normativa applicabile e con le finalità associative, enti, associazioni, fondazioni, imprese e altri soggetti collettivi.

2. La qualità di associato è a tempo indeterminato, salvo recesso o perdita della qualità nei casi previsti dal presente Statuto. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

3. I soci fondatori sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo. Tale qualifica ha valore storico e non attribuisce privilegi permanenti, diritti patrimoniali speciali o voti plurimi.

Art. 12 — Ammissione degli associati

1. L'ammissione avviene su domanda dell'interessato, presentabile anche con modalità telematiche; la domanda contiene l'adesione alle finalità, ai principi e alle norme dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività dell'Associazione.

3. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 13 — Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno pari dignità associativa. Gli associati maggiorenni hanno diritto di partecipare alle Assemblee, votare per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti, eleggere ed essere eletti negli organi sociali, formulare proposte e partecipare alle attività.

2. Ogni associato avente diritto dispone di un solo voto, indipendentemente dalla quota versata, dal ruolo ricoperto o dall'anzianità associativa.

3. Gli associati sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, a mantenere comportamenti coerenti con le finalità dell'Associazione e a versare la quota associativa annuale eventualmente stabilita.

4. La quota associativa annuale è determinata dall'Assemblea, o dal Consiglio Direttivo se espressamente delegato, e non è indicata in misura fissa nello Statuto.

Art. 14 — Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per recesso, decesso, mancato pagamento della quota associativa secondo i termini stabiliti, esclusione per gravi motivi o, per i soggetti collettivi, estinzione.

2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, anche con strumenti digitali.

3. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per grave o reiterata violazione dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni sociali; per comportamento gravemente lesivo dell'Associazione; per conflitto insanabile con le finalità associative; per danno patrimoniale o reputazionale; o per altri gravi motivi.

4. Prima dell'esclusione l'interessato deve essere informato degli addebiti e messo nelle condizioni di presentare osservazioni. La decisione deve essere motivata e può essere impugnata davanti all'Assemblea entro trenta giorni.

TITOLO IV — ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 — Organi

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

2. Possono inoltre essere nominati un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere, un organo di controllo o revisione e ulteriori organi o funzioni, quando previsti dalla legge, dallo Statuto o ritenuti utili dall'Assemblea.

3. Le cariche associative sono elettive e liberamente eleggibili. Eventuali compensi per incarichi o prestazioni specifiche devono essere compatibili con la normativa applicabile e deliberati con criteri di trasparenza, evitando conflitti di interesse.

Art. 16 — Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto o bilancio annuale; elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; determina gli indirizzi generali e la quota associativa; delibera sugli altri argomenti attribuiti alla propria competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione dell'ente, sulla fusione o scissione, sullo scioglimento e sugli altri atti per i quali la legge o il presente Statuto richiedono una deliberazione straordinaria.

Art. 17 — Convocazione e partecipazione anche a distanza

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

2. La convocazione è effettuata con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità, anche tramite e-mail, PEC, piattaforme digitali, messaggistica o pubblicazione nell'area riservata dell'Associazione, almeno otto giorni prima della riunione, salvo comprovate ragioni d'urgenza.

3. L'avviso indica data, ora, luogo o piattaforma telematica, ordine del giorno e, se prevista, seconda convocazione.

4. Le Assemblee possono svolgersi anche interamente o parzialmente mediante strumenti di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, verificare il diritto di voto, intervenire nella discussione, votare e verbalizzare correttamente le operazioni.

Art. 18 — Quorum e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo diversa disposizione inderogabile di legge. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

2. Per le modifiche dello Statuto è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

4. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Nessun associato può ricevere più di tre deleghe.

Art. 19 — Consiglio Direttivo: composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni. Il numero effettivo dei componenti è stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione.

2. I componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo, secondo quanto indicato all'art. 34.

3. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio elegge tra i propri componenti, se non già nominati dall'Assemblea o dall'atto costitutivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere, ovvero assegna separatamente le relative funzioni.

5. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio può procedere alla cooptazione fino alla prima Assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti eletti, nel qual caso il Consiglio decade e il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo.

Art. 20 — Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio Direttivo: definisce e attua programmi e progetti; approva budget, quadri economici e piani operativi; delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati; stipula contratti, convenzioni, sponsorizzazioni e partnership; delibera la presentazione di istanze di contributo e la partecipazione a bandi e procedure; apre e gestisce conti correnti, anche dedicati, e strumenti di pagamento; delibera l'apertura della Partita IVA e cura gli adempimenti fiscali; assume o incarica personale e professionisti; acquista o concede beni e servizi; istituisce comitati e gruppi di lavoro; adotta regolamenti interni; cura ogni attività necessaria al raggiungimento delle finalità.

3. Il Consiglio può delegare specifiche funzioni al Presidente, a uno o più consiglieri, a comitati, coordinatori o responsabili di progetto, determinandone limiti e modalità.

Art. 21 — Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

2. Le riunioni possono svolgersi in presenza, in modalità mista o interamente a distanza, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire e votare.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la legge disponga diversamente.

4. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 — Presidente e rappresentanza legale

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sovrintende al funzionamento generale dell'ente.

2. Il Presidente sottoscrive, anche con firma digitale, contratti, convenzioni, accordi, istanze di contributo, domande di partecipazione a bandi e avvisi, relazioni di attività, preventivi e rendiconti, dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, atti bancari, fiscali e amministrativi, nei limiti dei poteri attribuiti dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, assumendo la responsabilità civile e penale connessa alle dichiarazioni rese.

3. L'Associazione è dotata di un indirizzo di posta elettronica certificata. Le comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni e la trasmissione delle istanze avvengono di norma tramite PEC.

4. In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 23 — Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.

2. Il Segretario cura i verbali, i libri sociali, le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione.

3. Il Tesoriere cura, in coordinamento con il Presidente e il Consiglio Direttivo, gli aspetti amministrativi, finanziari e contabili, i rapporti con i consulenti, la tenuta della documentazione di spesa e la predisposizione della documentazione economica e dei rendiconti.

4. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere attribuite alla stessa persona.

Art. 24 — Comitati, gruppi di lavoro e organismi consultivi

1. Il Consiglio Direttivo può istituire comitati organizzativi, comitati scientifici, advisory board, commissioni tematiche, gruppi di lavoro, coordinamenti territoriali e unità di progetto, anche con la partecipazione di persone non associate.

2. Tali organismi possono essere costituiti per singoli progetti o in via continuativa e hanno funzioni propositive, consultive, scientifiche, tecniche, organizzative o operative nei limiti del mandato ricevuto.

3. Per iniziative quali mostre, festival, rassegne, hackathon, challenge o progetti complessi il Consiglio nomina un Comitato Organizzatore e uno o più responsabili di area, definendone compiti, durata, deleghe e responsabilità.

TITOLO V — AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 — Volontari, collaboratori e personale

1. L'Associazione può avvalersi di volontari, collaboratori, consulenti, professionisti, lavoratori autonomi o dipendenti e di altre forme di rapporto consentite dalla legge, quando ciò sia necessario o utile allo svolgimento delle attività.

2. L'attività volontaria è libera, personale e gratuita, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa e dai regolamenti interni.

3. L'eventuale rapporto di lavoro o professionale è distinto dal rapporto associativo e deve essere deliberato e gestito nel rispetto della normativa applicabile, dei principi di trasparenza e delle regole sul conflitto di interessi.

Art. 26 — Esercizio sociale, rendiconto e contabilità

1. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario o il bilancio secondo la forma prevista dalla normativa applicabile e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge o, in mancanza, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'Associazione conserva idonea documentazione delle entrate, delle spese, dei contratti, dei contributi, delle sponsorizzazioni e delle attività economiche, e adotta le scritture contabili e fiscali richieste in relazione alle attività effettivamente svolte.

Art. 27 — Libri sociali, trasparenza e accesso

1. L'Associazione tiene almeno il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea e il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, anche con modalità informatiche ove consentito.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione associativa secondo modalità organizzative definite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della riservatezza, della protezione dei dati personali e dei legittimi interessi dell'Associazione.

3. L'Associazione rende conoscibili agli associati, con cadenza almeno annuale, le fonti e gli importi delle entrate, ivi compresi i contributi pubblici e le sponsorizzazioni ricevute.

Art. 28 — Conflitto di interessi

1. I componenti degli organi sociali devono agire nell'interesse dell'Associazione. Chiunque abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione rispetto a una determinata operazione deve informarne tempestivamente l'organo competente.

2. Il soggetto interessato si astiene dalla deliberazione quando il conflitto è rilevante. Il verbale dà atto della dichiarazione e delle misure adottate.

3. Contratti o incarichi con associati, amministratori, loro familiari, professionisti o imprese collegate sono ammessi quando rispondono a un effettivo interesse dell'Associazione, sono economicamente congrui e vengono deliberati con trasparenza e con l'astensione dell'interessato.

Art. 29 — Marchi, proprietà intellettuale e comunicazione

1. L'Associazione può ideare, acquisire, registrare, utilizzare, concedere in licenza e tutelare marchi, loghi, nomi a dominio, siti, piattaforme, format di eventi, opere, pubblicazioni, contenuti, banche dati e altri beni immateriali funzionali alle proprie attività.

2. I diritti relativi a progetti, contenuti, elaborati, software, prototipi o opere realizzati nell'ambito di iniziative promosse dall'Associazione sono disciplinati da appositi regolamenti, bandi o accordi, nel rispetto dei diritti degli autori e dei partecipanti.

3. L'Associazione può effettuare riprese fotografiche e audiovisive e attività di comunicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e dei diritti di immagine.

Art. 30 — Regolamenti interni

1. Per disciplinare aspetti operativi non regolati dal presente Statuto, l'Associazione può adottare regolamenti generali o specifici, anche relativi ad associati, volontari, eventi, iniziative, premi, uso del marchio, gruppi di lavoro, rimborsi spese, privacy, sicurezza, partecipazione e codice etico.

2. I regolamenti non possono derogare allo Statuto né alle norme inderogabili di legge.

Art. 31 — Modifiche statutarie e futura evoluzione dell'ente

1. L'Associazione può modificare il proprio Statuto e la propria forma organizzativa e, quando ritenuto opportuno e sussistendone i requisiti, richiedere l'iscrizione a registri, albi, elenchi o reti associative.

2. In particolare, l'Associazione potrà in futuro valutare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino all'eventuale effettiva iscrizione non potrà utilizzare la denominazione «Ente del Terzo Settore», l'acronimo «ETS» o altre qualifiche riservate dalla legge.

3. Ogni adeguamento statutario necessario all'acquisizione di nuove qualifiche sarà deliberato dall'Assemblea secondo i quorum previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 32 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il quorum previsto dall'art. 18.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo il pagamento delle obbligazioni e la definizione dei rapporti pendenti, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione o ente senza scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea e nel rispetto della normativa civile e fiscale vigente.

3. Qualora al momento dello scioglimento l'Associazione abbia acquisito una qualifica o iscrizione che preveda specifiche regole di devoluzione, si applicano le disposizioni inderogabili proprie di tale regime.

Art. 33 — Norma finale e rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni, la normativa fiscale relativa agli enti associativi e non commerciali e le altre norme di volta in volta applicabili in ragione delle attività effettivamente esercitate.

2. Le disposizioni del presente Statuto devono essere interpretate in modo da preservare la natura non lucrativa, culturale, associativa e democratica dell'ente e da consentire il perseguimento efficace delle finalità dell'Associazione.

Art. 34 — Disposizione transitoria — primi organi sociali

1. In sede di costituzione il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, nelle persone dei soci fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo.

2. Sono nominati, per il primo mandato di tre anni:

a) Presidente e legale rappresentante: Gabriele Barone;

b) Vicepresidente: Alessandro Lucifora;

c) Segretario, con funzioni anche di Tesoriere sino a diversa determinazione del Consiglio Direttivo: Andrea Fachin.

3. Gli organi così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea ordinaria utile successiva alla scadenza del mandato, che provvede al rinnovo ai sensi dell'art. 19.

